



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Manfredonia

ORDINANZA n. 05/2014

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Manfredonia:

- VISTA** l'Ordinanza n.09/99 in data 10.04.1999 con la quale sono state disciplinate le modalità inerenti all'esercizio di attività nei porti, approdi o, in genere, nell'ambito demaniale marittimo ricadente nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Manfredonia anche ai fini della vigilanza prevista dall'Art.68 del Codice della Navigazione;
- VISTO** la propria Ordinanza n. 04/2010 in data 18 marzo 2010 che attualmente disciplina l'attività di compensatori di bussola;
- VISTO** l'art.141.6 del D.P.R. 8 novembre 1991 n.435 inerente l'approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare che prevede che la compensazione delle bussole magnetiche di bordo, in quanto attività strettamente attinente alla sicurezza della navigazione, deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima;
- VISTO** il Decreto 29 settembre 1999, n.388 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto" ed in particolare l'articolo 7 dello stesso decreto che prevede che le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità Marittima;
- RITENUTO** che la compensazione delle bussole magnetiche deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima, come disciplinato dall'articolo 141.6 del D.P.R. 8 Novembre 1991, n. 435;
- VISTO** Circolare 101/2014 in data 17.02.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Reparto 6- Ufficio II Sezione 1°;
- VISTO** Circolare 48/2004 in data 27.01.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Reparto 6- Ufficio II Sezione 1°;
- VISTO** il dispaccio prot. n.DEM3/SP0 1100 in data 28.11.1999 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione avente ad oggetto "Tessere libero accesso nei porti – Provveditori, appaltatori navali, periti";
- VISTO** l'elenco delle categorie e sub categorie allegate al regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti delle Camere di Commercio Industria e Artigianato;
- VISTI** gli art. 17,30, 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima):

ORDINA

Articolo 1

L'attività di "compensatore di bussola", non essendo strettamente legata ad un particolare ambito portuale, rientra tra le categorie per le quali è previsto il rilascio della tessera di libero accesso ai porti nazionali e, quindi, non è soggetta all'iscrizione nei registri tenuti ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione.

Articolo 2

Coloro che intendono esercitare l'attività di "Compensatore di bussole" nei porti e approdi ricadenti nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Manfredonia devono essere autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia.

A tal fine deve essere presentata apposita istanza, alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto, contenente le generalità complete del richiedente, corredata della seguente documentazione:

- A. cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25/07/1998 n. 286;
- B. Titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso o di Capitano Superiore di Lungo Corso o abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 gt ovvero certificazione rilasciata dall'università dalla quale risulti che l'interessato abbia conseguito un diploma di laurea che nell'iter formativo abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale (sono esclusi nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre);
- C. Documentazione dalla quale si evinca che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni;
- D. Iscrizione nel Ruolo dei periti ed esperti – ai sensi del RD 20.09.1934, n° 2011 e del DM 29 dicembre 1979 della Camera di Commercio in categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazione di bussole;
- E. Non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, approvazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- F. copia di eventuali autorizzazioni rilasciate da altre Autorità Marittime.

La Capitaneria di Porto valutata la richiesta e la documentazione allegata, prima di rilasciare l'autorizzazione, potrà effettuare una verifica pratica al fine di accertare la preparazione e competenza professionale in materia.

Articolo 3

I "compensatori di bussole" autorizzati ad esercitare l'attività nell'ambito del Circondario Marittimo di Manfredonia, dovranno, a compensazione avvenuta, rilasciare le tabelle delle deviazioni residue che devono essere controfirmate dall'Autorità Marittima del porto in cui è stata effettuata l'attività.

Articolo 4

I "compensatori di bussole" devono comunicare per iscritto alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Manfredonia l'intenzione di cessare l'attività per la quale sono stati autorizzati.

Articolo 5

L'autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia per lo svolgimento dell'attività di "compensatore di bussole" sarà revocata:

- 1. in caso di morte;
- 2. rinuncia da parte dell'interessato;
- 3. per pensionamento;
- 4. per la perdita dei requisiti di cui alle lettere A) ed E).

Negli casi di cui ai precedenti punti 2) e 3), il "compensatore di bussola" avrà l'obbligo, comunque, di comunicare la perdita dei requisiti per iscritto alla Capitaneria di Porto di Manfredonia restituendo l'autorizzazione ottenuta.

Articolo 6

La propria ordinanza n. 04/2010 in data 18 marzo 2010, citata in premessa, è abrogata dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 7

Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o di più grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt.1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagine "Ordinanze" del sito istituzionale www.manfredonia.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Manfredonia, lì 28 Febbraio 2014

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marcello Luigi NOTARO

